

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE COMUNALI

**Approvato con Delibera Consiliare n. 87 del 19/12/2017
Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020
Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 29/04/2021**

INDICE

PARTE PRIMA – ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Definizioni
- Articolo 2: Ambito e scopo
- Articolo 3: Entrate tributarie comunali
- Articolo 4: Agevolazioni tributarie
- Articolo 5: Aliquote e tariffe

TITOLO II

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I – Gestione delle entrate

- Articolo 6: Forma di gestione
- Articolo 7: Il Funzionario Responsabile del tributo

Capo II – Denunce e controlli

- Articolo 8: Dichiarazione tributaria
- Articolo 9: Attività di controllo
- Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 11: Rapporti con il contribuente

Capo III – Procedimento di accertamento

- Articolo 12: Avviso di accertamento
- Articolo 13: Notificazione

Capo IV – Contenzioso e strumenti deflattivi

- Articolo 14: Contenzioso
- Articolo 15: L'autotutela

TITOLO III

RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 16: Riscossione
- Articolo 17: Sospensione e differimento del versamento
- Articolo 18: Rimborsi
- Articolo 19: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Articolo 20: Compensazioni

TITOLO IV

SANZIONI E INTERESSI

- Articolo 21: Criteri per la determinazione delle sanzioni
- Articolo 22: Sanzioni per omessa dichiarazione
- Articolo 23: Sanzioni per infedele dichiarazione
- Articolo 24: Altre fattispecie diversamente sanzionabili
- Articolo 25: Ravvedimento
- Articolo 26: Cause di non punibilità

Articolo 27: Irrogazione e riscossione delle sanzioni
Articolo 28: Interessi

PARTE SECONDA – ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29: Oggetto e scopo

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

Articolo 30: Individuazione delle entrate
Articolo 31: Aliquote, tariffe, prezzi
Articolo 32: Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 33: Soggetti responsabili delle entrate
Articolo 34: Gestione delle entrate
Articolo 35: Modalità di versamento
Articolo 36: Attività di verifica e di controllo
Articolo 37: Poteri ispettivi
Articolo 38: Omissione e ritardo dei pagamenti

TITOLO IV SOLLECITO/MESSA IN MORA

Articolo 39 : Iter procedimentale
Art. 39 -Sub. A – Procedure
Art. 39 -Sub B – Limiti per ordinanze / ingiunzioni
Art. 39 -Sub. C -Interessi
Art. 39 -Sub. D – Incameramento cauzioni e polizze fideiussorie
Art. 39 -Sub E – Ricorsi su ordinanze / ingiunzioni
Articolo 40: Casi particolari e disposizioni relative
Art. 40a -Sanzioni amministrative
Art. 40b -Sanzioni amministrative -codice della strada
Art. 40c -Oneri concessori non riscossi
Art.40d -Riscossione tariffe per servizi a domanda individuale
Art.40e -Sanzione derivante da violazione dell'ordinanza del Sindaco o del responsabile dell'ufficio tecnico
Articolo 41: Criteri per la determinazione della sanzione amministrativa nelle ordinanze-ingiunzioni

TITOLO V RIMBORSI

Articolo 42: Rimborsi per le entrate extratributarie

PARTE TERZA – DIPOSIZIONI COMUNI

Articolo 43: Regolamenti

Articolo 44: Rateizzazioni

Articolo 45: Riscossione coattiva

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 46. Norme finali

Articolo 47 Disposizioni transitorie

PARTE PRIMA - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

1. Ai fini della presente Parte Prima – Entrate Tributarie s'intende:
 - a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
 - c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dai regolamenti;
 - d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
 - e) per "Funzionario Responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo¹;
 - f) per "Regolamento", il presente Regolamento;
 - g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2: Ambito e scopo

1. La presente Parte Prima del Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi comunali, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi².
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da appositi regolamenti, continuano ad essere applicate le relative norme.
4. Per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a norma futura.

¹ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

² Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. [ABROGATO]³
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.10.2000. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile⁴.

Articolo 5: Aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei singoli tributi sono determinate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, a seconda delle relative disposizioni normative, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla Legge.
2. [ABROGATO]⁵
3. [ABROGATO]⁶

TITOLO II ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I Gestione delle entrate

Articolo 6: Forma di gestione

1. Con Deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune può valutare la possibilità di ricorrere alla gestione associata.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. L' affidamento della gestione a terzi del servizio avviene secondo le modalità e i criteri indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97.

Articolo 7: Il Funzionario Responsabile del Tributo

³ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

⁴ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

⁵ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

⁶ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

1. Con apposita Deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. Qualora le norme che disciplinano i singoli tributi lo prevedano, il Funzionario Responsabile rappresenta direttamente l'Ente in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
3. In particolare, il Funzionario Responsabile del tributo deve:
 - a) curare tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrivere gli avvisi di accertamento;
 - c) apporre il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche coattiva, di entrate tributarie;
 - d) disporre i rimborsi;
 - e) curare il contenzioso come disposto dall'articolo 14;
 - f) all'occorrenza, esercitare il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 15;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In accordo con il Funzionario Responsabile, il Dirigente, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza, impedimento o incompatibilità.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di Deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Dirigente del Settore a cui appartiene l'Ufficio Tributario.

Capo II Denunce e controlli

Articolo 8: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, deve essere redatta sui modelli predisposti dall'ufficio tributi comunale.
- 2bis* La dichiarazione, al di fuori dei casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, anche se non redatta su modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante, e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.⁷
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione il funzionario responsabile,

⁷ Comma inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

con comunicazione scritta inviata con raccomandata o mezzi equipollenti, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.⁸

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9: Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta al Dirigente competente, previa apposita direttiva della Giunta, decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad eventuali indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare della evasione recuperata, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. [ABROGATO]⁹

Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa la conferenza di Dirigenti se costituita, o il Segretario Generale, per gli interventi che il medesimo riterrà più opportuni.¹⁰
2. In particolare, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario. Ai medesimi uffici può essere richiesto di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributario.

Articolo 11: Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, garantendo la massima

⁸ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

⁹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

¹⁰ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

informazione ed assistenza possibile, in particolare a ridosso delle scadenze relative alle diverse obbligazioni tributarie.

Capo III Procedimento di accertamento

Articolo 12: Avviso di Accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni e gli interessi collegati al tributo in accertamento.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia di tributi locali.

Articolo 13: Notificazione

1. La comunicazione degli Avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio tributario comunale con l'invio a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno o notifica a mezzo messo comunale o a mezzo posta elettronica certificata.¹¹
2. [ABROGATO]¹²
3. [ABROGATO]¹³

Capo IV Contenzioso e strumenti deflativi

Articolo 14: Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma all'Ufficio Tributi del Comune.
2. Tuttavia, spetta sempre al rappresentante del Comune, a ciò legittimato, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e su indicazione del Funzionario Responsabile del Tributo, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale (di cui all'articolo 48 e

¹¹ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020, inserita la possibilità di notificazione a mezzo posta elettronica certificata

¹² Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

¹³ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

seguenti del Decreto Legislativo n. 546 del 1992), proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal rappresentante di cui al precedente comma 2.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto, il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile, o altro dipendente da lui delegato.¹⁴
5. E' compito del Funzionario Responsabile, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
7. Ai sensi e nei termini dell'art.17-bis del D.Lgs.546/1992, dal 2016 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, al cui esame provvede il Funzionario Responsabile del tributo. Nel caso di intervenuto accordo di mediazione tra l'Ente ed il contribuente, la mediazione si perfezionerà ai sensi di legge con il versamento del dovuto, da effettuarsi in unica rata entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso.

Articolo 15: L'autotutela

1. Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;

¹⁴ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

- b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 16: Riscossione ordinaria

1. Le modalità di riscossione ordinaria delle entrate tributarie sono definite dalle vigenti disposizioni di legge e/o nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Articolo 17 - Differimento o sospensione del versamento

1. Il Dirigente può differire o sospendere i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie per tutti o per determinate categorie di contribuenti, per motivi gestionali/organizzativi, gravi calamità naturali o particolari situazioni di disagio economico individuate con criteri da indicare nella determinazione medesima.

Articolo 18: Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento del tributo. Nel caso di procedimento contenzioso, il termine di cinque anni previsto per il rimborso decorre dal giorno della sentenza divenuta definitiva con cui viene accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell' avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione
3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito alla restituzione.
4. In caso di richiesta di chiarimenti o documentazione necessari a comprovare il diritto alla restituzione, il suddetto termine si interrompe, per riprendere dalla data in cui vengono forniti i chiarimenti ovvero prodotta la documentazione richiesta.

5. Qualora in sede di accertamento di un provvedimento di rimborso si riscontri la presenza di debiti per tributi comunali relativi allo stesso contribuente o suoi coobbligati, il rimborso viene utilizzato d'ufficio in compensazione del debito stesso.

Articolo 19: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Non sono dovuti versamenti nel caso l'ammontare annuale del tributo sia di importo inferiore ad euro 5,00. Per i tributi per i quali l'importo annuale è da corrispondere in più rate, nel caso in cui la prima rata non raggiunga l'importo minimo, esso va versato cumulativamente con le rate successive.
2. Non sono dovuti versamenti a titolo di accertamento per importi complessivi inferiori ad euro 15,00. Tale importo minimo è comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede parimenti al rimborso di somme complessive di importi inferiori al limite di cui al comma 2.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 20: Compensazione tra somme a credito e debito

1. E' consentita la compensazione tra crediti e debiti relativi a diversi tributi comunali, anche con riferimento a diversi anni d'imposta.¹⁵
2. Non può in alcun caso essere compensato un credito di natura tributaria fino a quando il medesimo non è stato accertato dall'ufficio tributi comunale, con apposito provvedimento di rimborso.
3. La compensazione può essere richiesta dal contribuente, entro il termine massimo di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, oppure effettuata d'ufficio nei soli casi di cui all'art. 18 comma 5.¹⁶

TITOLO IV SANZIONI E INTERESSI

Articolo 21: Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, sono individuati i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie non penali nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, avuto particolare riguardo per l'opera svolta dal contribuente per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione, per la gravità della violazione nonché per la condotta dell'agente:
 - a) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di violazione portata a conoscenza direttamente dal contribuente;
 - b) sanzione per infedele denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e constatate direttamente dall'Ufficio Tributi;
 - c) sanzione per omessa denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse

¹⁵ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

¹⁶ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

- con colpa lieve e constatate direttamente dall'Ufficio Tributi;
- d) individuazione di maggiorazioni per violazioni commesse con colpa grave o dolo;
 - e) applicazione della sanzione in misura intermedia per il mancato o infedele adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini;
 - f) esclusione delle sanzioni per le violazioni formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

Articolo 22: Sanzioni per omessa dichiarazione

1. In caso di OMESSA DICHIARAZIONE O DENUNCIA vengono applicate le seguenti sanzioni:

VIOLAZIONI	SANZIONI
Omessa presentazione della dichiarazione/denuncia originaria o di variazione e omesso versamento	150% del maggiore tributo dovuto

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono aumentate di 10 e di 20 punti percentuali se le violazioni sono commesse con colpa grave e dolo.

Articolo 23: Sanzioni per infedele dichiarazione

1. In caso di INFEDELE DICHIARAZIONE vengono applicate le seguenti sanzioni:

VIOLAZIONI	SANZIONI
Dichiarazione o denuncia infedele	65% del maggior tributo dovuto

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono aumentate di 10 e di 20 punti percentuali se le violazioni sono commesse con colpa grave e dolo.

Articolo 24: Altre fattispecie diversamente sanzionabili

1. Nel caso in cui le violazioni per infedele od omessa dichiarazione /denuncia siano portate a conoscenza del Comune tramite autodenuncia prodotta spontaneamente dal contribuente oltre i termini utili per fruire degli abbattimenti della sanzione connessi al ravvedimento, e comunque prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, si applicano le sanzioni nella percentuale minima prevista dalla legge.
2. Nella ipotesi in cui la legge stabilisce che l'obbligo della dichiarazione o denuncia è assolto con il pagamento del tributo e la compilazione del relativo modulo di versamento, il mancato pagamento è sanzionato come previsto per l'omessa denuncia e l'insufficiente versamento come infedele denuncia.
3. In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, di mancata restituzione di questionari o di loro incompleta o infedele compilazione e, in genere, per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, applicazione della sanzione di euro 129.

Articolo 25: Ravvedimento operoso

1. 1. La riduzione delle sanzioni per l'omissione della presentazione della dichiarazione, nella misura prevista dalla lettera c) dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, è consentita,

sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro:

- 18 mesi dall'omissione o dall'errore, per Tassa Rifiuti (TARI) ed Imposta sulla Pubblicità¹⁷

2. Relativamente al solo tributo TARI, il perfezionamento del ravvedimento operoso per omessa o infedele dichiarazione avviene con il pagamento della relativa sanzione ridotta alle scadenze dei versamenti ordinari per l'anno previste dal Regolamento per l'applicazione della Tari, stante il rispetto dei termini per la presentazione della dichiarazione omessa/infedele¹⁸
3. E' consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalla normativa vigente e dal presente articolo.¹⁹
4. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.²⁰
5. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente comma, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.²¹

Articolo 26: Cause di non punibilità.

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale qui di seguito elencate non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta:
 - a) errata indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante legale;
 - b) mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti ma non rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante. In ogni caso non sono irrogate sanzioni qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del comune, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni e errori del comune.

¹⁷ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020. Il testo vigente fino al 31.12.2019 era il seguente:

"1. La riduzione delle sanzioni nella misura prevista dalla lettera b) c) dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, è consentita, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro:

- il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione, per Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

- 18 mesi dall'omissione o dall'errore, per Tassa Rifiuti (TARI) ed Imposta sulla Pubblicità"

¹⁸ Comma inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

¹⁹ Comma inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

²⁰ Comma inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

²¹ Comma inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020

Articolo 27: Irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Competono al Funzionario Responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni non incidenti sulla determinazione del tributo, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, ivi compresa la valutazione di condizioni esimenti o aggravanti legate alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economico-sociali e ai suoi precedenti fiscali, che comportino una diversa determinazione della sanzione.
2. Il provvedimento comunale, recante la contestazione e l'irrogazione della sanzione, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e può essere notificato nelle forme previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 28: Interessi

1. Gli interessi, sia a credito per rimborsi di imposta che a debito per avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, sono allineati al tasso annuo di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili fino alla data di emissione del provvedimento di accertamento o di rimborso.

PARTE SECONDA - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 29 -Oggetto e scopo

1. La presente Parte Seconda del Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali non tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; inoltre individua competenza e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel vigente regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale.

Titolo II ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 30 -Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali extra tributarie, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:

- le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico (Cosap);
- le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- le entrate derivanti da canoni d'uso;
- le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti
- a Titolo di liberalità;
- le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative,
- provvedimenti giudiziari od altro;
- le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti

ARTICOLO 31 -Aliquote, tariffe, prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, che sono gestiti all'interno della politica tributaria e tariffaria contenuta nel D.U.P. ai sensi dell'art. 12 del vigente regolamento di contabilità.

2. Compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

ARTICOLO 32 -Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare come dettagliato all'articolo precedente.
2. Le suindicate agevolazioni possono essere anche disciplinate nei regolamenti afferenti le singole entrate.

Titolo III

GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 33 -Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo, di seguito chiamati "Responsabili".
2. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si e' proceduto all'accertamento dell'entrata come e' previsto dall'art. 179 del D.Lgs 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
3. Per le entrate patrimoniali la responsabilità della gestione e della eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva, così come disciplinata al successivo art. 8, fa capo al Responsabile competente per materia (di cui all'art. 8 del vigente Regolamenti di contabilità), così come previsto al comma 1 del presente articolo. I ruoli o le ingiunzioni fiscali vengono compilati sulla base di proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, come previsto dall'art. 52 lett. b) del D.Lgs.15/12/1997, n. 446, il responsabile di cui al comma precedente vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs 267/2000 e sue successive modificazioni.

ARTICOLO 34 –Gestione delle entrate

1. Le entrate comunali possono essere gestite:

- direttamente dall'ente;
- in associazione con altri enti locali, nelle forme di cui agli artt. 30,31,32 del D.Lgs 267/2000;
- in affidamento a terzi secondo le disposizioni dell'art. 52, c. 5, punto b, del D.Lgs. 446/1997;

ARTICOLO 35 -Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dall'art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

ARTICOLO 36 -Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.
3. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del Responsabile.

ARTICOLO 37 -Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui l'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui e' preposto il responsabile.

ARTICOLO 38 -Omissione e ritardo dei pagamenti

1. Fatte salve le disposizioni di legge o regolamento inerenti le singole tipologia di entrate, per quelle patrimoniali derivanti da un credito certo, liquido ed esigibile l'attivazione della procedura coattiva di riscossione avviene con comunicazione di messa in mora a firma del Responsabile. Detta comunicazione, notificata al debitore con Raccomandata R.R. / PEC o FAX e con assegnazione di n. 30 gg. dal ricevimento per adempiere al pagamento, costituisce titolo per l'ingiunzione fiscale. La somma ivi richiesta deve essere aumentata delle spese sostenute dall'Ente e dai relativi interessi calcolati nella misura di cui al successivo comma.

Titolo IV

ATTIVITA' DI SOLLECITO/MESSA IN MORA

Art. 39 -Sub. A – Procedure

1. Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 38, il responsabile della singola entrata fornisce, nel termine di 30 gg., al Responsabile del Servizio Economico Finanziario i dati relativi alle posizioni debitorie in stato di morosità affinché lo stesso proceda all'attivazione della riscossione coattiva.
- 2.L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione ai sensi di legge.
3. In generale, le procedure di riscossione coattiva per le entrate non tributarie hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art.38 .

Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate -fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti la singola entrata – contestualmente all’atto di contestazione.

4. La riscossione coattiva delle entrate dell'ente può avvenire sia attraverso la procedura di cui al DPR 29/09/1973, n. 602, sia attraverso la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni. Le relative attività competono al responsabile dell’entrata.

5. I ruoli o le ingiunzioni fiscali emessi per la riscossione delle entrate debbono essere visti per l'esecutività dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

Art. 39 -Sub B – Limiti per ordinanze / ingiunzioni

1. Non si procede all’emissione dell’ingiunzione di pagamento per somme complessive inferiori ad euro 15,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, comprensive degli interessi sul credito ingiunto, delle spese di notifica e degli altri oneri posti a carico del debitore.

Art. 39 -Sub. C -Interessi

1. Con l’ingiunzione di pagamento vengono chiesti al debitore, oltre al pagamento degli importi di cui all’atto di sollecito/intimazione, anche ulteriori oneri relativi alle spese di notifica dell’ingiunzione, agli interessi e alle spese amministrative sostenute per l’attività di gestione della procedura coattiva.

2. Gli interessi a debito e a credito sono calcolati, nei limiti disposti dal comma 165, art 1 della della Legge Finanziaria per l’es. 2007 n. 296/2006, con applicazione del tasso legale. Il calcolo degli interessi avviene con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 39 -Sub. D – Incameramento cauzioni e polizze fideiussorie

1. Prima di procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità di cui al successivo capo, il responsabile di cui all’art. 33 provvede all’incameramento di eventuali cauzioni ovvero all’escussione di eventuali fideiussioni poste a garanzia del pagamento del debito, nel rispetto comunque della disciplina sostanziale che regola il rapporto dal quale origina l’obbligazione.

Art. 39 -Sub E – Ricorsi su ordinanze / ingiunzioni

1. In caso che avverso la pretesa dell'ente sia stato presentato ricorso, il responsabile di cui all’art.33 può valutare l'opportunità di sospendere la riscossione fino all'esito della procedura contenziosa.

2. Resta impregiudicata, per le entrate di natura patrimoniale, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile di cui all’art. 33 presenti idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

ARTICOLO 40 -Casi particolari e disposizioni relative

Art. 40a -Sanzioni amministrative

1. Per le sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l’ordinanza ingiunzione di cui alla legge 681/1981.

2. In caso di opposizione all’ordinanza – ingiunzione, la rappresentanza in giudizio della pubblica amministrazione è regolata dalla legge: ai sensi dell’art. 9, co. 6, primo periodo, del d.lgs. 150/2011 “Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza

può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”. Ne discende che, qualora il comune intenda resistere in giudizio in caso di opposizione all’ordinanza – ingiunzione, senza ricorrere ad un avvocato esterno, occorrerà una delibera di Giunta di autorizzazione del Sindaco a stare in giudizio con facoltà di delega ad un funzionario comunale.

Art. 40b -Sanzioni amministrative -codice della strada

1. Per le sanzioni di cui al Codice della Strada costituisce titolo esecutivo il verbale di accertamento.
2. In caso di opposizione all’ordinanza – ingiunzione, la rappresentanza in giudizio della pubblica amministrazione è regolata dalla legge: ai sensi dell’art. 9, co. 6, primo periodo, del d.lgs. 150/2011 “Nel giudizio di primo grado l’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L’autorità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”. Ne discende che, qualora il comune intenda resistere in giudizio in caso di opposizione all’ordinanza – ingiunzione, senza ricorrere ad un avvocato esterno, occorrerà una delibera di Giunta di autorizzazione del Sindaco a stare in giudizio con facoltà di delega ad un funzionario comunale.

Art. 40.c -Oneri concessori non riscossi

1. Nel permesso di costruire, devono essere richiamate le norme di legge che prevedono le sanzioni in materia.
2. Il ritardo o l’omesso pagamento del contributo di costruzione è regolato dall’art. 42 del DPR 380/2001; la Regione Emilia Romagna ha previsto aumenti del contributo di costruzione con l’art. 20 della L.R. 23/2004.
3. Le maggiori somme previste in caso di omesso / ritardato versamento degli oneri di urbanizzazione, prima di essere contenute nell’ingiunzione fiscale, dovranno essere sottoposte alla procedura di cui alla legge 689/1981, in quanto hanno natura sanzionatoria. Andrà quindi notificata la contestazione della violazione, nei termini di cui all’art. 14 della legge 689/1981, cui potrà fare seguito la presentazione di deduzioni difensive. Se la contestazione non è pagata, il provvedimento diviene automaticamente ordinanza – ingiunzione.
4. Alle maggiorazioni non è applicabile la definizione agevolata con pagamento in forma ridotta di cui all’art. 16 della legge 689/1981, in quanto la normativa del DPR 380/2001 è da ritenersi speciale rispetto alla l. 689/1981.
5. Per i ricorsi contro le ordinanze -ingiunzioni, valgono le stesse considerazioni svolte al punto precedente.

Art. 40.d -Riscossione tariffe per servizi a domanda individuale

1. In applicazione di quanto disposto dal precedente art. 32, la disciplina della riscossione coattiva, dovrà essere deliberata dalla Giunta comunale all’interno della definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, che dovrà essere deliberata a sua volta in corrispondenza dell’approvazione del bilancio d’esercizio.
2. Le modalità di messa in mora saranno indicate nella delibera di Giunta sopra ricordata.

Art. 40.e -Sanzione derivante da violazione dell’ordinanza del Sindaco o del responsabile dell’ufficio tecnico

1. La procedura di contestazione, accertamento e riscossione della sanzione amministrativa è contenuta nella l. 689/1981.
2. Se le ordinanze del Sindaco o del responsabile dell’ufficio tecnico costituiscono già ordinanze

– ingiunzioni in base alla legge 689/1981, il provvedimento potrà essere seguito dall'ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1981.

3. Gli elementi obbligatori di cui deve essere corredata l'ordinanza in parola sono i seguenti:

- una sommaria DESCRIZIONE DEI FATTI da cui nasce il diritto a richiedere una certa prestazione;
- una serie di RICHIESTE SINTETICHE E PRECISE che non diano adito a nessun genere e tipo di fraintendimento in capo al debitore;
- la chiara, esplicita, inequivocabile e diretta MINACCIA DI ADIRE LE VIE LEGALI, CON AGGRAVIO DI SPESE E DANNI nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento di quanto richiesto entro il termine prefissato.

4. Se si tratta di ordinanze di altro tipo (ad esempio ordinanza contingibile e urgente del Sindaco), occorrerà osservare il procedimento di irrogazione della sanzione di cui alla l. 689/1981, verrà resa coattiva l'obbligazione richiesta mediante invio di atto di messa in mora contenente gli elementi sopra indicati.

ARTICOLO 41 -Criteri per la determinazione della sanzione amministrativa nelle ordinanze-ingiunzioni

1. Ciascun dirigente o responsabile di cui al precedente art. 32, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 11 della L. 689/1981 e nel rispetto del minimo e del massimo edittale previsto dalla legge, tenendo conto della gravità della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche come di seguito riportato:

1) La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità.

2) La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.

3) Le condizioni economiche sono valutate, in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, solo ed esclusivamente dalla specifica documentazione presentata dal trasgressore. Non sono valutabili autodichiarazioni di indigenza o di incapacità economica al pagamento della sanzione.

2. In particolare sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nelle ordinanze ingiuntive di pagamento:

a) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE, NON OBLATI, PER VIOLAZIONI PER CUI ERA AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI NON SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

b) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE, NON OBLATI, PER VIOLAZIONI PER CUI NON ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA

RIDOTTA E PER CUI NON SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:

Per la prima violazione sanzione corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale indicata nella normativa di riferimento aumentata del 20% con arrotondamento per difetto oltre alle spese di notificazione e di procedimento.

Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché estinta con tempestivo pagamento in misura ridotta, sanzione corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale indicata nella normativa di riferimento aumentata del 10% con arrotondamento per difetto oltre alle spese di notificazione e di procedimento.

c) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI PER CUI ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:

Qualora la memoria difensiva evidenzi argomenti o produca documentazioni che necessitino di chiarimenti o pareri, gli atti vengono trasmessi dal Dirigente competente all'Organo Accertatore con la richiesta di controdeduzioni. Qualora l'Organo Accertatore non si pronunci entro 60 giorni dalla richiesta l'Ufficio che ha in carico l'istruttoria può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti.

Impregiudicata l'eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell'accertamento o per altra causa, **per la prima violazione**, la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella per cui era ammesso pagamento in misura ridotta aumentata del 10% e quella massima edittale stabilita dalla normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale.

Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché definita con tempestivo pagamento in misura ridotta, la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella per cui era ammesso pagamento in misura ridotta aumentata del 10% e quella massima edittale stabilita dalla normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale.

d) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI PER CUI NON ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:

Qualora la memoria difensiva evidenzi argomenti o produca documentazioni che necessitino di chiarimenti o pareri, gli atti vengono trasmessi dal Dirigente competente all'Organo accertatore con la richiesta di controdeduzioni. Qualora l'Organo Accertatore non si pronunci entro 60 giorni dalla richiesta l'Ufficio che ha in carico l'istruttoria può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti.

Impregiudicata l'eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell'accertamento o per altra causa, **per la prima violazione** la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella individuata nella più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale aumentata del 10% ed il massimo edittale indicati nella normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale.

Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché definita con tempestivo pagamento in misura ridotta la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella individuata nella più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale aumentata del 15% ed il massimo edittale indicati nella normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981. **Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale.**

Titolo V

RIMBORSI

ARTICOLO 42 – Rimborsi per le entrate extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Responsabile di cui al precedente art. 32 procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura prevista al precedente art. 39 -Sub. C.

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 43 - Regolamenti

1. Le singole entrate tributarie e non tributarie possono essere disciplinate da appositi Regolamenti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.446/1997.

Articolo 44 - Rateizzazioni

1. Il Dirigente può concedere, a specifica domanda presentata dal debitore prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- per debiti relativi ad annualità arretrate di natura tributaria e Cosap, previa emissione di Avviso di Accertamento;
- per debiti di entrate non tributarie anche dell'annualità in corso, previa messa in mora/sollecito;
- su istanza del debitore quando lo stesso si trovi in temporanea situazione di difficoltà finanziaria, debitamente autocertificata dal debitore stesso;
- l'accoglimento dell'istanza è subordinata alla presentazione di idonea documentazione comprovante lo stato di disagio economico-finanziario;
- l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore a Euro 300,00;
- rateizzazioni in rate mensili o bimestrali di pari importo;
- a seconda della gravità del disagio, la rateizzazione potrà essere concessa con un massimo di quarantotto rate mensili o ventiquattro rate bimestrali. Nella determinazione del numero delle rate, se la rateizzazione viene concessa prima dell'avvio delle procedure di riscossione coattiva, devono essere fatti salvi i termini di legge per la notifica del relativo atto esecutivo;
- se l'importo da rateizzare è superiore a Euro 13.000,00 è necessaria una fidejussione assicurativa o bancaria. Per le istanze di rateazione pervenute nell'anno solare 2021, il limite oltre al quale è necessaria una fidejussione assicurativa o bancaria è innalzato a 25.000 euro²²;
- all'importo rateizzato vanno aggiunti gli interessi legali da corrispondere all'atto del pagamento della prima rata;
- il debitore non deve essere in mora per eventuali precedenti provvedimenti di rateizzazione o dilazione di pagamento per debiti tributari e non tributari concessi dal Comune.
- le rate mensili o bimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione²³

2. In caso di definizione agevolata della sanzione di Avvisi di accertamento tributari, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili a condizione che entro il termine previsto per l'adesione il contribuente versi l'importo della sanzione ridotta; in caso contrario la rateizzazione potrà essere concessa solamente sull'importo con sanzione intera.

3. Nel caso di domanda di dilazione e rateizzazione dei pagamenti presentata dopo l'inizio delle procedure esecutive può essere concessa una rateizzazione di pagamento con le modalità e limiti di cui al comma 1 e 2 solo previo versamento del 10% della somma dovuta e previo rimborso

²² Periodo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. del .../.../.....

²³ Periodo inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020, nel rispetto della prescrizione della Legge 160/2019, art. 1 comma 801

integrale degli oneri delle procedure già avviate. Il concessionario potrà sospendere le procedure solo previa autorizzazione dell'Ente.

4. Nel caso di mancato pagamento alle scadenze prescritte di cui ai commi 1 e 3 di massimo due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione;²⁴
5. La richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi comunale in caso di Tributi e Cosap ed all'Ufficio Entrate per tutte le altre tipologie di entrate comunali.

Art.45 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate dell'ente è affidata in concessione all'Agente delle Riscossione nazionale o ad altro soggetto ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D.Lgs.446/1997.²⁵
2. Gli oneri di riscossione sono definiti dalle vigenti disposizioni di legge, e da convenzione tra ente e soggetto concessionario diverso dall'Agente di Riscossione nazionale, fatti salvi gli oneri massimi a carico del debitore previsti dalla normativa vigente.²⁶
3. I ruoli o liste di carico per la riscossione coattiva delle entrate debbono essere vistati per l'esecutività dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario o dal Funzionario Responsabile del tributo.
4. Le contestazioni nel merito dell'entrata, formulate avverso atti di riscossione coattiva, sono di competenza del responsabile dell'entrata stessa o del Funzionario Responsabile del tributo.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 46: Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei Regolamenti delle singole entrate e del Regolamento di Contabilità dell'Ente.
2. Il responsabile del procedimento, laddove il presente regolamento preveda che i soggetti interessati debbano presentare istanza per l'adozione di provvedimenti amministrativi o per ottenere utilità o servizi da parte del Comune, si fa carico di richiedere direttamente agli altri uffici dell'Ente, competenti per materia, l'eventuale rilascio di certificazioni o l'espletamento di formalità previste per il completamento dell'iter procedurale, senza per ciò richiedere agli

²⁴ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020, nel rispetto della prescrizione della Legge 160/2019, art. 1 comma 800. Il testo vigente fino al 31.12.2019 era il seguente: "4. Nel caso di mancato pagamento alle scadenze prescritte di cui ai commi 1 e 3 di massimo due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione"

²⁵ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020. Il testo vigente fino al 31.12.2019 era il seguente: "1. La riscossione coattiva delle entrate dell'ente è affidata in concessione all'Agente delle Riscossione nazionale o ad altro soggetto ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D.Lgs.446/1997; a seconda del concessionario scelto, potrà avvenire attraverso la procedura di cui al DPR 29/09/1973, n. 602 e s.m.i., oppure attraverso la procedura di cui R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e s.m.i., o con altre modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge."

²⁶ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2020. Il testo vigente fino al 31.12.2019 era il seguente: "2. Gli oneri di riscossione coattiva da corrispondere all'Agente di Riscossione nazionale sono definiti dalle vigenti disposizioni di legge; quelli da corrispondere ad altro Concessionario della riscossione saranno stabiliti da apposita convenzione/contratto, saranno addebitati al debitore nella percentuale massima del 50% qualora questo provveda al versamento entro i termini di pagamento dell'Ingiunzione e saranno posti interamente a carico del debitore qualora provveda al pagamento dopo detti termini. Saranno poste a carico del debitore inoltre le spese di notifica dei vari atti di riscossione coattiva, nonché le spese per procedure di cui al D.M. 21/11/2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibili."

interessati ulteriori adempimenti.

Articolo 47: Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione ai sensi del comma 2 dell' art.52 del D.Lgs. 446/97, data dalla quale vengono abrogati il Regolamento generale delle Entrate Tributarie comunali ed il Regolamento generale delle entrate non tributarie, approvati da ultimo rispettivamente con Delibera di Consiglio n. 23 del 31/03/2016 e con Delibera di Consiglio n. 86 del 29/11/2016.